

Misure per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

Art. 1

- L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel 4° trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal D.Mise 29.12.2016, **di cui all'avviso pubblicato nella gazzetta Ufficiale 16.01.2017 n. 12**, e per il gas dall'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008.
- Al fine di contenere, per il 4° trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
- In deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'art. 26, c. 1 D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
- La disposizione si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'art. 16, c. 4 D.Lgs. 115/2008.
- Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.

Misure in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio

Art. 2

- Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'art. 1, cc. da 450 a 451-bis L. 197/2022 è riconosciuto un ulteriore contributo **nel limite** pro capite. Il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti **ai servizi di** trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
- Entro 30 giorni dal 30.09.2023, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dell'agricoltura, sono stabiliti:
 - a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
 - b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'art. 1, c. 451 L. 197/2022, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta, qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
 - c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
 - d) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
- Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo destinato a erogare misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 4, c. 1 D.L. 5/2023) è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
- Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 68/2012) è incrementato, per l'anno 2023, dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Art. 3

- Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1.01.2024, accedono alle agevolazioni di cui sotto le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione (alleg. 1 comunicazione Commissione europea 2022/C 80/01);
 - operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione (alleg. 1 comunicazione Commissione europea 2022/C 80/01);
 - pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lett. a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al D.Mise 21.12.2017, **di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.12.2017 n. 300**, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) ovvero b) del medesimo decreto.
- Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui sotto anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'alleg. 1 comunicazione Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima.
- Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità, sono a carico dei proponenti.
- Le proposte sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.
- Non accedono alle agevolazioni di cui sotto le imprese che, seppur in possesso dei requisiti, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.
- Le imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
 - con riferimento alle imprese di cui alla lett. a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell'impresa;
 - con riferimento alle imprese di cui alla lett. b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
 - con riferimento alle imprese di cui alla lett. c), nella misura del minor valore:
 - per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5% del valore **aggiunto lordo** dell'impresa;
 - per l'anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore **aggiunto lordo** dell'impresa;
 - per l'anno 2028, tra l'80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore **aggiunto lordo** dell'impresa.
- Qualora l'impresa di cui alla lett. b), copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia **prodotta** da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, il contributo di cui alla lett. b), è pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
- Qualora l'impresa di cui alla lett. c), copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia **prodotta** da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, il contributo di cui alla lett. c), è pari, fino al 31.12.2028, al minor valore tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili

di energia e l'1,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

- In ciascun anno, i contributi non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
- Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'art. 8 D.Lgs. 102/2014. Tali imprese sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
 - a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
 - b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno **con energia prodotta** da fonti che non emettono carbonio;
 - c) investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, **ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01**, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) 2021/447.
- L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento **dell'obbligo** di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste **dalle lett. a), b) e c)**, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni previste.
- In caso di inadempimento **degli obblighi**, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento **degli obblighi medesimi** e può beneficiare di ulteriori agevolazioni esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

Art. 4

- I contribuenti che, dal 1.01.2022 al 30.06.2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 6, cc. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/1997 (ovvero per omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici), possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31.10.2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15.12.2023.
- Resta fermo che le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'attività prevista dall'art. 12, c. 2 D.Lgs. 471/1997.

Cessione di compendi assicurativi

Art. 5

- Le imprese assicurative e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell'esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa possono registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell'impresa in liquidazione al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i 2 importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini **dell'imposta sul reddito delle società** quanto ai fini **dell'imposta regionale sulle attività produttive** in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano **cessioni di ramo** di azienda ai fini del Dpr 26.10.1972 n. 633.

Cessione di complessi aziendali per imprese in amministrazione straordinaria

Art. 6

- L'art. 56, c. 3-bis D.Lgs. 270/1999 si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'art. 27, c. 2, lett. a) e b-bis) del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

Entrata in vigore

Art. 8
Art. 1, c. 2 L.
169/2023

- Il D.L. 131/2023 è in vigore dal 30.09.2023.
- **La L. 169/2023 è in vigore dal 29.11.2023.**